

SEAC RISPONDE

QUESITO

052

SETTORE

IVA

Regolarizzazione omesso invio fattura a SdI

Un architetto nel mese di luglio 2021 ha emesso 5 fatture di cui una non risulta transitata a SdI. La fattura è stata comunque conteggiata nella liquidazione IVA del mese di luglio in scadenza al 20.8. L'invio tardivo della fattura a SdI (sono trascorsi più di 12 giorni dalla data del documento), da parte del professionista avendo liquidato comunque l'IVA correttamente, è soggetto a sanzioni?

La risposta è positiva. Come disposto dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l'applicazione della sanzione di cui art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato / registrato. La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La predetta sanzione non trova applicazione nel caso in cui, nonostante l'omessa / tardiva emissione della fattura elettronica, la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA.

Al ricorrere di tale situazione, infatti, il comma 1 citato art. 6 prevede l'applicazione della sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000.

Di conseguenza, considerato che l'IVA della fattura in oggetto è confluita nella liquidazione IVA "di competenza" (luglio), è applicabile la sanzione fissa da € 250 a € 2.000.

Ipotizzando che l'invio a SdI della fattura sia effettuato nel mese di agosto (oltre gli ordinari 12 giorni), la sanzione dovuta risulta ridotta a € 27,78 ($250 \times 1/9$) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

QUESITO

053

SETTORE

ISA

Valore beni strumentali in leasing e applicazione ISA professionisti

Nel quadro H dei mod. ISA relativi ai professionisti va riportato il valore dei beni strumentali "in proprietà".

Per i beni in leasing qual è il comportamento da tenere? Vanno riportati soltanto i beni riscattati? In caso di risposta positiva, va indicato il relativo prezzo di riscatto?

Il quadro H dei mod. ISA è destinato all'indicazione dei dati contabili riferiti alle attività professionali. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E, a rigo H01 "*Valore dei beni strumentali in proprietà*" non devono essere indicati i beni in leasing, ma solo i beni in proprietà. Di conseguenza:

- non vanno riportati i beni per i quali il contratto di leasing è in corso (ossia, non ancora riscattati) / beni a noleggio;
- devono essere riportati anche i beni di cui il contribuente è divenuto proprietario a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto.

In tal caso, come precisato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, a rigo H01 va ricompreso il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente (non rileva, pertanto, il prezzo di riscatto).

Merita evidenziare che le quote di ammortamento dei beni riscattati, da ricomprendere a rigo H07, deve "*corrispondere a quanto fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito; tale valore deve essere pertanto commisurato al valore di riscatto, in coerenza con quanto dichiarato nel rigo RE7 del quadro RE del modello REDDITI*".

QUESITO

054

SETTORE

Imposte dirette

Adozione regime forfetario start-up

Un soggetto che ha acquistato dei beni strumentali da un'impresa edile (cessata nel 2020), può iniziare l'attività in proprio adottando il regime forfetario e beneficiando dell'aliquota ridotta del 5% per le imprese start-up, posto che nel 2020 era dipendente, in un settore diverso da quello edile, con un reddito di importo inferiore a € 30.000?

Come disposto dall'art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), l'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, è applicabile a condizione che:

- il soggetto non abbia esercitato nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività un'attività artistica / professionale / d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi / compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 65.000 (ragguagliati ad anno).

Nel caso di specie la nuova attività che il contribuente intende iniziare non costituisce mera prosecuzione di quella esercitata come lavoratore dipendente. Il soggetto può, quindi, adottare nel 2021 il regime forfetario beneficiando dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ridotta del 5% per l'anno di inizio e per i 4 successivi.

■

RIPRODUZIONE VIETATA